Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti fascisti in Italia
La definizione per legge di un immaginario normalizzatore

Toni Rovatti

A partire dalla conclusione del secondo conflitto mondiale — dal maggio 1945, al dicembre 1947 — è attiva in Italia una legislazione speciale relativa alla punizione dei reati fascisti e, in particolare, dei crimini di collaborazionismo con il tedesco invasore, compiuti indistintamente da civili o militari dopo l'8 settembre 1943. La normativa giuridica per le sanzioni dei delitti fascisti, frutto di un complesso compromesso fra il Governo del Sud e i partiti antifascisti del Clnai — sancito con l'intento comune di arginare le violente derive di giustizia sommaria innescate dall'ansia di rivalsa che pervade il paese dopo la Liberazione —, offre, attraverso le specifiche fattispecie di reato individuate, un preciso quadro descrittivo sulla guerra svoltasi in Italia fra il 1943 e il 1945: una configurazione giuridica dei delitti contestati da cui già emerge una precisa scelta interpretativa rispetto al recente passato. Il saggio si propone di delineare i più importanti nodi tematici di tale legislazione speciale e di analizzarne sinteticamente la genesi e l'evoluzione all'interno della relativa giurisprudenza, per evidenziare come l'approccio sia giuridico che giudiziario assunto dai governi del dopoguerra abbia sensibilmente influito sulla sedimentazione di un'immagine parziale dei crimini di guerra compiuti dai fascisti in Italia durante gli anni della Repubblica sociale italiana.

Since the end of World War II, from May 8th 1945 up until December 1947, special laws were in force in Italy for the punishment of Fascist crimes and, in particular, for acts of collaborationism with the German invader, perpetrated indistinctly by civilians or military personnel as from September 8th 1943. Such legislation — the result of a complex compromise between the Government of the South and the anti-Fascist parties of the C.L.N.A.I., both willing to stem the violent drift of summary justice spreading over the country after the Liberation — implies a clear descriptive plot of the war fought in Italy during the period 1943-1945, as shown by the definition of specific criminal offences that reflect a clear-cut interpretation of the recent past. The A. outlines the main features of these special laws, by examining briefly their origins and their evolution within the relevant decisions of the courts, with the intent of pointing out how the attitude adopted by the government, both at juridical and judicial level, had a considerable influence in the settling of a sweetened image of the war crimes committed by the Fascists during the R.S.I. years.

In Italia, subito dopo la Liberazione, entra in vigore una legislazione speciale temporanea appositamente ideata per applicare una rapida giustizia legale in merito ai delitti fascisti commessi durante il regime e in particolare, dopo la promulgazione dell'armistizio e l'occupazione militare germanica di parte del territorio nazionale, durante il governo di fatto della Repubblica sociale italiana. All'interno di questa specifica normativa i crimini fascisti commessi dopo l'8 settembre 1943 — data che segna anche sul piano giuridico il ribaltamento delle alleanze di guerra sul fronte internazionale — sono infatti specificamente inquadrati quali reati di collaborazionismo con il tedesco invasore. Viene infatti affermato in più di una circostanza nelle sentenze emesse dalla Sezione speciale di cassazione, istituita specificamente a Milano per i ricorsi in appello e i giudizi di secondo grado relativi ai delitti fascisti:

> Dopo l'8 settembre 1943 lo Stato italiano è rimasto quello che era, secondo lo Statuto, e non ha cessato mai di esistere nei suoi organi legittimi. La pseudo repubblica sociale italiana, la cui autoproclamazione va definita un atto arbitrario dei suoi dirigenti, non fu mai uno Stato vero e proprio, sia perché mancò il libero consenso popolare alla sua costituzione, sia perché fu combattuta dallo Stato legittimo, attraverso la guerra dichiarata al tedesco, del quale essa era uno strumento. Non essendosi perciò la Nazione divisa in due Stati, né avendo lo Stato legittimo sciolto mai i cittadini dal vincolo di sudditanza, quelli fra di essi che si posero contro la Nazione, prestandosi a favorire il tedesco invasore, non potevano non essere ritenuti traditori quali collaborazionisti del nemico[1].

L'esigenza politica alla base di questo progetto giuridico — nata e sviluppatasi già durante il conflitto a partire dalla riflessione sulla giustizia condotta in ambito resistenziale e in particolare all'interno del Comitato di liberazione Alta Italia[2] —, che accompagna l'ideazione e stimola la concreta messa in di atto di questa forma eccezionale di giustizia per sanzionare i delitti fascisti, è quella di attenuare l'ansia di rivalsa delle vittime del passato regime e della Rsi, disincentivando la deriva verso atti di giustizia sommaria e vendette personali, in favore invece di una giustizia formale di Stato in grado di mostrare la propria forza nel più deciso rifiuto di ogni utilizzo strumentale della legge e, allo stesso tempo, di offrire un'ulteriore ed essenziale elemento di legittimazione formale alla nuova classe dirigente di emanazione antifascista. Nel documento allegato alle *Norme per il funzionamento delle Corti d'assise*, inviato dal Clnai ai Cln regionali e provinciali già il 16 agosto 1944, si dichiara:

> Uno dei più importanti tra i compiti che spettano ai comitati provinciali è quello di organizzare con la necessaria rapidità l'opera di eliminazione e punizione dei fascisti repubblicani e loro complici attraverso i necessari provvedimenti di polizia e gli opportuni procedimenti giudiziari, al fine, da un lato, di impedire agli avversari di svolgere ulteriormente opera nociva, e dall'altro di dare esempi di severa e inflessibile giustizia punitiva, che valgano a restaurare l'ordine morale, impedendo altresì eccessi e giudizi sommari. Al momento dell'occupazione gli Alleati dovranno trovarsi in presenza di una giustizia politica già in pieno funzionamento, che essi non abbiano interesse a toccare: per evidenti ragioni di dignità deve essere il popolo italiano stesso ad applicare le opportune sanzioni ai responsabili del regime autocratico e della avventura imperialistica[3].

[1] Sentenza Cassazione penale, sezione di Milano, 16 luglio 1945, ricorrente Raimondi, in Archivio centrale dello Stato [d'ora in poi ACS], Corte suprema di cassazione [d'ora in poi *Cassazione*], Sezione speciale per i reati politici (giugno-settembre 1945), Sentenze e ordinanze, vol. I; cfr. anche sentenza Cassazione penale, sezione di Milano, 4 luglio 1945, ricorrente Fioretta, in ACS, *Cassazione*, Sezione speciale per i reati politici, Sentenze e ordinanze, vol. I.

[2] Cfr. Domenico Riccardo Peretti-Griva, *La magistratura italiana nella Resistenza*, "Il Movimento di liberazione in Italia", 1950, n. 6, pp. 7 sg.; Enrico Opocher e al., *Giustizia e Resistenza. L'ideale di giustizia della Resistenza e la sua attuazione nello Stato democratico*, Venezia, Marsilio, 1977, pp. 187-192; Francesco Rigano, *Partecipazione popolare e giustizia penale nella Resistenza*, "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1980, n. 34, pp. 596-614.

[3] Il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia [d'ora in poi Clnai] ai Comitati di liberazione regionali e provinciali, 16 agosto 1944, in Gaetano Grassi (a cura di), *"Verso il governo del popolo". Atti e documenti del Clnai 1943/1946*, Milano, Feltrinelli, 1977 (coll. Insmli), pp. 157-158.

Quella che definisce la punizione dei delitti fascisti nell'immediato dopoguerra si dimostra però una normativa complessa: un ibrido fra giudizio politico e giustizia penale, la cui intrinseca fragilità — derivante dall'indebita pluralità delle finalità attribuitegli dalla nuova classe politica — si manifesta esplicitamente nella rapida e incostante evoluzione dei criteri di giudizio alla base delle sentenze di primo e secondo grado emesse tra il 1945 e il 1947, che apparirà agli occhi degli stessi osservatori contemporanei evidentemente ambivalente e contraddittoria[4]. Prosegue infatti il documento programmatico sulla giustizia emesso dal Clnai ancora durante il conflitto:

> per quanto possa apparire necessario tranquillare [*sic*] la coscienza pubblica con pronte riparazioni giudiziarie non si dovrà dimenticare che taluni dei colpevoli di delitti odiosi, come torture e sevizie ai detenuti politici, andranno giudicati in un secondo tempo, con adeguate istruttorie e larghezza di pubblicità atta ad illuminare l'opinione internazionale sui metodi fascisti e sul regime di terrore giudiziario gravante sul popolo italiano.
> La commissione di giustizia entrerà in funzione appena i comitati provinciali assumeranno il potere politico [...]. È necessario che entro le ventiquattro ore la Corte si riunisca ed emetta le prime sentenze: l'opinione pubblica, ansiosa di una severa giustizia, avrà così un principio di soddisfazione e l'autorità dei comitati di liberazione ne verrà accresciuta e consolidata[5].

La normativa straordinaria per la sanzione dei crimini fascisti emanata in Italia il 22 aprile 1945 è infatti innanzitutto caratterizzata da un forte decentramento[6]: organizzata su base provinciale per rispondere alla pressante domanda di giustizia proveniente dalla società civile in relazione a episodi o figure rilevanti in ambito locale, appare sul piano globale disorganica e, di conseguenza, inefficace al fine di codificare una tipologia generale relativa alle specifiche fattispecie di reato in grado di restituire all'opinione pubblica un'immagine complessiva della violenza fascista; inadatta dunque — come d'altronde ogni altra forma di giustizia penale — a delineare un giudizio pubblico di lungo periodo in relazione alle responsabilità politiche della precedente classe dirigente nei sanguinosi conflitti del passato appena trascorso[7]. Ciononostante la giustizia speciale per la punizione dei delitti fascisti contribuisce, almeno in una prima fase, a contenere al termine delle ostilità l'espressione della violenza diffusa che ancora aleggia nel paese e ad arginare la strisciante guerra civile ancora attiva in Italia tra il 1945 e il 1947[8].

Per comprendere la natura di questa normativa eccezionale, assunta in Italia nell'immediato dopoguerra dai nuovi partiti antifascisti al potere quale principale strumento per "fare i conti con il recente passato", è necessario però

[4] Cfr. Achille Battaglia, *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, in Achille Battaglia e al., *Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Bari, Laterza, 1955.

[5] Il Clnai ai Cln regionali e provinciali, 16 agosto 1944, in G. Grassi, *"Verso il governo del popolo"*, cit., p. 158.

[6] Cfr. articolo 3 del dllgt. 22 aprile 1945, n. 142, *Istituzione di Corti Straordinarie d'Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi*, "Gazzetta ufficiale", supplemento, 24 aprile 1945, n. 49.

[7] Per quanto il progetto legislativo straordinario per la punizione dei delitti fascisti, nelle stesse aspirazioni espresse durante il conflitto dai partiti antifascisti rappresentati nel Clnai, sia esplicitamente orientato a travalicare il giudizio sul singolo imputato per rispondere all'esigenza politica di "illuminare l'opinione pubblica internazionale" sulle modalità e l'entità della violenza adottata dai governi fascisti, il processo penale si dimostra nella stessa pratica giudiziaria del dopoguerra italiano — e in molteplici altri casi di "giustizia di transizione", ossia di una fase giudiziaria eccezionale che accompagni il passaggio violento da un sistema politico a un altro — uno strumento per natura inadatto a esprimere valutazioni di carattere etico-politico e, dunque, indebitamente utilizzato quale veicolo di diffusione di qualsiasi giudizio si estenda al di là dell'ambito strettamente legale, come imposto dai principi di garanzia alla base del diritto positivo.

[8] Per una suggestiva e sintetica immagine d'insieme sulle diverse pratiche e le molteplici contraddizioni che — sia sul piano giudiziario che in ambito politico, sia all'interno che al di fuori delle aule dei tribunali — contraddistinguono il disarmonico e, in definitiva, fallimentare sviluppo in Italia del progetto legislativo per la punizione dei delitti fascisti, si veda Mirco Dondi, *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Roma, Editori Riuniti, 1999, pp. 31-70.

fare un passo indietro e analizzare l'articolata genesi che la contraddistingue. La giustizia speciale italiana per la sanzione dei delitti fascisti costruisce le sue basi infatti a partire dai principi contenuti in due testi di legge distinti, emanati in due diverse momenti storici da compagini governative differenti e internamente disomogenee.

Il primo testo che affronta in maniera organica la questione della punizione dei crimini fascisti (richiamando e riordinando almeno parzialmente le norme ricomprese in alcuni testi minori emanati durante la fase precedente[9]) è il dllgt. 27 luglio 1944, n. 159[10]. Mentre il conflitto in Italia è ancora in corso nel Centro Nord e la fase più sanguinosa della violenza nazifascista rivolta contro i civili non è ancora giunta al suo apice, il primo governo Bonomi — costituitosi a Roma subito dopo la liberazione della città — licenzia infatti quello che diverrà il testo base in materia di epurazione e sanzioni contro il fascismo. Nel primo titolo del decreto — relativo alla punizione dei delitti — da un lato è abrogato l'intero corpo delle disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici fascisti, e di conseguenza sono annullate tutte le sentenze emanate in base a tali disposizioni[11]; dall'altro — richiamando alcune norme di legge del codice Zanardelli del 1889 e del codice Rocco del 1930 — sono per la prima volta configurati i caratteri delle diverse figure di reato imputabili ai fascisti e le relative pene.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo — afferma il testo di legge nel secondo articolo — colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte[12].

L'articolo 2 del dllgt. 27 luglio 1944 prevede infatti l'ergastolo e reintroduce la pena di morte per i membri del governo fascista e i gerarchi a cui sono imputabili precise responsabilità nell'instaurazione del regime e dunque nella soppressione delle libertà popolari, richiamandosi al reato di "Alto tradimento di Stato" sanzionato dal codice Zanardelli. L'applicazione pratica di questa norma, che configura una responsabilità penale di livello costituzionale —, e che è volta alla repressione di reati che abbiano natura oggettivamente politica perché intesi a compromettere la sicurezza e l'ordinamento dello Stato — appare però nella giurisprudenza pressoché nulla a causa del carattere fortemente restrittivo che l'infelice redazione dell'articolo di legge sembra implicare: l'interpretazione letterale della norma, espressa erroneamente in forma cumulativa, impone infatti la compresenza di tutte le azioni criminose menzionate in ogni singolo imputato. Di fatto una pluralità e complessità della figura di reato concretamente individuabile in circostanze estremamente limitate[13].

L'articolo 3 considera invece una serie diversificata di ipotesi di reato ritenute minori, ma comunque ricomprese entro il termine temporale del 25 luglio 1943.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste — recita il testo di legge — le quali hanno compiuto atti di

[9] Cfr. rdl. 26 maggio 1944, n. 134, *Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo*. Questo testo di legge sulla giustizia per i delitti fascisti, emesso dal primo governo di unità nazionale grazie alla collaborazione fra Badoglio e i partiti antifascisti del Comitato di liberazione nazionale, sintetizza e riordina in forma più incisiva precedenti e parziali decreti legislativi emessi, soprattutto in tema di epurazione, dal Governo del Sud tra l'inverno del 1943 e la primavera del 1944.

[10] Dllgt. 27 luglio 1944, n. 159, *Sanzioni contro il fascismo*, "Gazzetta ufficiale", serie speciale, 29 luglio 1944, n. 41.

[11] Si veda art. 1, dllgt. 27 luglio 1944, n. 159.

[12] Si veda art. 2, dllgt. 27 luglio 1944, n. 159.

[13] Cfr. A. Battaglia, *Giustizia e politica*, cit., pp. 335 sg.; Paolo Barile, Ugo De Siervo, *Sanzioni contro il fascismo e il neofascismo*, in *Nuovissimo digesto italiano*, *16*, Torino, Utet, 1969, pp. 541-545.

violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.
Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.
Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo[14].

Per ciascuna delle ipotesi delittuose menzionate, che configurano una serie di delitti ordinari contro la personalità dello Stato, il testo richiama un particolare riferimento normativo tratto dai precedenti codici di diritto penale vigenti all'epoca dei fatti[15], nel tentativo di arginare quanto più possibile il problema del mancato rispetto del principio giuridico relativo alla non retroattività della legge penale — *nullum crimen, nulla poena sine lege*[16]. Fra le diverse fattispecie criminose individuate dall'articolo 3, la più indefinita a livello giuridico si dimostra essere quella relativa agli "atti rilevanti" compiuti per mantenere in vigore il regime fascista: i confini della specifica figura di reato è infatti in concreto delegata alla magistratura di merito che, pur escludendo l'ipotesi che da ogni carica di rilievo potesse dedursi in via diretta una simile responsabilità, concatena nella pratica giudiziaria la valutazione della rilevanza dell'atto compiuto al ruolo o all'ufficio rivestito dallo specifico imputato, riaffermando la responsabilità personale e non presunta della carica rivestita, ma riducendo sempre più col passare del tempo la concreta applicabilità della norma stessa[17].

L'articolo 5, infine, sanziona l'attività illecita fascista successiva alla caduta del regime e all'8 settembre 1943, richiamando a tale scopo i reati di collaborazionismo, ovvero le norme relative ai delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato previste dagli articoli 51, 54 e 58 del codice penale militare di guerra, straordinariamente applicate in questo specifico frangente anche agli imputati civili[18]:

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà o la difesa dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra. Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari[19].

Gli alti gerarchi fascisti rinviati a giudizio secondo l'articolo 2 e, in seguito, anche secondo l'ipotesi delittuosa relativa agli "atti rilevanti"

[14] Si veda art. 3, dllgt. 27 luglio 1944, n. 159.
[15] Art. 120 "Insurrezione armata contro i poteri dello Stato", art. 118 "Attentato alla costituzione dello Stato e agli organi costituzionali" del codice penale Zanardelli (1889) e infine un più generico rinvio al codice penale Rocco, vigente a partire dal 1930.
[16] Per quanto concerne il problema della costituzionalità e retroattività della legislazione penale sul collaborazionismo, si veda Giuliano Vassalli, Giuseppe Sabbatini, *Il collaborazionismo e l'amnistia politica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Diritto materiale, diritto processuale, testi legislativi*, Roma, Edizioni La Giustizia penale, 1947, pp. 8-29.
[17] Cfr. A. Battaglia, *Giustizia e politica*, cit., pp. 337-341; P. Barile, U. De Siervo, *Sanzioni contro il fascismo e il neofascismo*, cit., pp. 546-547.
[18] Gli articoli del codice penale militare di guerra specificamente richiamati dal decreto legge per giudicare i delitti fascisti commessi dopo l'8 settembre 1943 sono l'art. 51, "Aiuto al nemico", l'art. 54, "Intelligenza o corrispondenza con il nemico" e l'art. 58, "Aiuto al nemico nei suoi disegni politici". Se, per quanto concerne il giudizio dei militari, l'art. 5 del dllgt. 27 luglio 1944 (che include la pena di morte, quale condanna massima per i crimini di collaborazionismo militare riconducibili all'art. 51 e all'art. 54) non introduce nuove figure di reato, è invece l'estensione eccezionale della normativa anche agli imputati civili a stabilire alcune fattispecie di reato inedite, determinando il carattere retroattivo assunto dal secondo comma dell'art. 5: cfr. P. Barile, U. De Siervo, *Sanzioni contro il fascismo e il neofascismo*, cit., p. 547; A. Battaglia, *Giustizia e politica*, cit., pp. 334, 342-346.
[19] Si veda art. 5, dllgt. 27 luglio 1944, n. 159.

contenuta nell'articolo 3, dunque gli imputati identificati quali figure simbolo del passato regime, in base al dllgt. 27 luglio 1944, sono chiamati a comparire davanti a un organo speciale — composto "di un presidente ed otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra gli alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra le alte personalità di rettitudine intemerata" — istituito appositamente a Roma per dibattere pubblicamente una serie di processi esemplari: l'Alta corte di giustizia[20]. Gli imputati minori sono invece affidati alla competenza della magistratura ordinaria, attraverso l'inserimento però di una rilevante modifica della composizione delle Corti d'assise, nelle quali sono chiamati a comparire, in sostituzione dei precedenti assessori, due magistrati e cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata[21].

Attraverso questo testo di legge si delinea quindi per la prima volta in Italia la forma di giustizia legale ideata dalla nuova classe dirigente antifascista per la punizione dei delitti fascisti. L'immagine astratta non trova però, fino al termine del conflitto, una reale concretizzazione — apprezzabile per quantità e qualità — nei procedimenti dibattuti in aula. L'ambiziosa esperienza dell'Alta corte di giustizia si rivela di fatto un'utopia giuridica fallimentare, incapace di portare in giudizio personalità di rilievo e di superare il potere residuale delle connivenze che hanno legato durante gli anni del regime l'esperienza fascista alla monarchia e alle alte gerarchie dell'esercito[22]; l'attività della magistratura ordinaria — immersa ancora in un contesto di guerra — risulta invece troppo sporadica e disarticolata per poterne tracciare un giudizio di merito attendibile[23].

La messa in atto reale della giustizia per i delitti fascisti inizia a operare in forma compiuta quindi solo dopo il 25 aprile 1945 e l'emanazione da parte del secondo governo Bonomi del dllgt. 22 aprile 1944, n. 142[24]. Istituito subito prima della Liberazione per arginare lo scoppio incontrollato della giustizia sommaria ed evitare la promulgazione di un parallelo progetto giudiziario di diretta emanazione resistenziale[25], questo secondo testo di legge apporta delle modifiche sostanziali alla messa in atto pratica della giustizia contro i fascisti nell'immediato dopoguerra. Mentre la legislazione precedente, pur inserendo nuove figure di reato, affidava infatti — fatta eccezione per il caso degli imputati ritenuti eccellenti — la competenza di giudizio alla magistratura ordinaria, il nuovo decreto emanato a conclusione del conflitto determina l'introduzione in Italia di una giustizia straordinaria e temporanea per la punizione dei crimini fascisti (scelta che non esula dal suscitare perplessità e polemiche nello stesso ambiente giu-

[20] Art. 2, comma 2, dllgt. 27 luglio 1944, n. 159. L'Alta corte di giustizia, dopo un anno di attività in cui sono dibattuti 16 procedimenti, viene definitivamente soppressa dal dllgt. 5 ottobre 1945, n. 625, *Modificazione alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*,"Gazzetta ufficiale", 13 ottobre 1945, n. 123.

[21] Si veda art. 4, dllgt. 27 luglio 1944, n. 159.

[22] Relazione di Lorenzo Maroni, presidente dell'Alta corte di giustizia, al presidente del Consiglio dei ministri Ferruccio Parri, 22 ottobre 1945, in ACS, Presidenza del Consiglio dei ministri [d'ora in poi *Pcm*], Gabinetto 1944-1947, fasc. 1/7 10124, sfasc. 11.16; Ferruccio Liuzzi, *Bilancio dell'Alta Corte*, "Rivista penale. Già diretta da Luigi Lucchini dal 1874 a 1929", 1945, parte I, pp. 345 sg.

[23] Per quanto riguarda l'esito parziale e difforme dell'opera giudiziaria svolta prima della Liberazione dalla magistratura periferica in relazione alla sanzione dei delitti fascisti, cfr. Hans Woller, *I conti col fascismo. L'epurazione in Italia 1945-1948*, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 332-333.

[24] Si veda dllgt. 22 aprile 1945, n. 142.

[25] Il progetto di legge per la punizione dei delitti fascisti redatto dal Clnai si discostava dalla normativa entrata in vigore in particolare su due punti cruciali: prevedeva infatti la possibilità per le vittime di presentarsi quale parte civile e l'inappellabilità del giudizio espresso in primo grado dalle corti di merito, contraddicendo gli articoli 12 e 16 del dllgt. 22 aprile 1945, n. 142; cfr. *Decreto sui poteri giurisdizionali del Clnai*, 25 aprile 1944, in G. Grassi (a cura di), *"Verso il governo del popolo"*, cit., pp. 324-328.

ridico antifascista) i cui specifici organi competenti sono rappresentati dalle Corti straordinarie d'assise — trasformate in seguito in Sezioni speciali delle Corti d'assise[26].

Le Corti Straordinarie d'Assise — stabilisce il decreto nell'articolo sesto — sono composte di un presidente e di quattro giudici popolari. Il presidente è nominato dal Primo presidente di Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di Consigliere di Corte d'Appello. [...] I giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi compilati a norma del precedente articolo[27].

Si tratta, quindi, di organi giudiziari speciali territoriali competenti per un arco di tempo limitato e costituiti da corti bifronti, rappresentate da una componente popolare — maggioritaria — e una componente togata — minoritaria[28]. A queste corti provinciali è affidato il giudizio sui crimini commessi in occasione della guerra in Italia da fascisti sia militari che civili posteriormente all'8 settembre 1943, benché i capi d'accusa affrontati siano inquadrati nelle norme del diritto penale militare di guerra e configurati quali reati di collaborazionismo con il tedesco invasore — così come stabilito dall'articolo 5 del dllgt. 27 luglio 1944.

Di fronte a queste giurie popolari (i cui componenti sono selezionati dai presidenti di Corte d'appello in collaborazione con i Comitati di liberazione nazionale provinciali[29]) si trovano quindi a comparire gli imputati fascisti chiamati in giudizio per stragi, rappresaglie, rastrellamenti, arresti e uccisioni indiscriminate, torture, furti e saccheggi, delazioni, ecc., compiuti in collaborazione col nemico ai danni di partigiani e popolazione civile nei territori occupati dall'esercito tedesco dopo l'8 settembre 1943. In una prima fase, che è possibile identificare con i primi sei mesi d'attività, l'indirizzo generale di giudizio di tali corti si dimostra spesso inflessibile, implicando la comminazione frequente della pena di morte e dell'ergastolo[30], benché la normativa adottata impedisca la possibilità di giudicare i delitti fascisti in forma autonoma non nominando mai le responsabilità del governo di fatto rappresentato al Nord dalla Rsi, ma imponga invece la condanna degli atti criminosi commessi solo in forma subordinata quali forme di collaborazione con il tedesco invasore[31]. L'onda lunga della violenza di guerra e la diffusa e intensa ansia di giustizia che pervade il paese nei primi mesi dopo la Liberazione — essendo stata istituita una forma giudiziaria straordinaria connotata dalla preminenza almeno numerica del giudizio popolare e caratterizzata dalla pubblicità delle udienze[32] — si riflette, infatti, nella severità delle condanne pronunciate dai tribunali in questa prima fase.

[26] Si veda dllgt. 5 ottobre 1945, n. 625.
[27] Si veda art. 6, dllgt. 22 aprile 1945, n. 142.
[28] Per quanto riguarda i limiti temporali d'attività delle Corti d'assise straordinarie — inizialmente stabiliti in sei mesi, in seguito più volte prorogati fino al 31 dicembre —, cfr. art. 18, dllgt. 22 aprile 1945, n. 142.
[29] Sulle norme che regolano la compilazione degli appositi elenchi di "cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e politica", da cui sorteggiare i giudici popolari, cfr. art. 5, dllgt. 22 aprile 1945, n. 142.
[30] Le condanne a morte eseguite, tranne rare eccezioni, sono infatti tutte ascrivibili al 1945: cfr. H. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 412-413; M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit., pp. 47-48.
[31] Cfr. Claudio Pavone, *La continuità dello Stato. Istituzioni e uomini* (già in Enzo Piscitelli e al., *Italia 1945-48. Le origini della Repubblica*, Torino, Giappichelli, 1974), in Id., *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, pp. 134 sg.
[32] Appare infatti copiosa la documentazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine in merito a incidenti e scontri verificatisi in conseguenza del contegno assunto dal pubblico in aula in occasione dei procedimenti dibattuti presso le Corti straordinarie d'assise. A titolo di esempio, si vedano il telegramma del Comando di pubblica sicurezza di Padova al ministero degli Interni, 17 giugno 1945, in ACS, Ministero degli Interni, Direzione generale della pubblica sicurezza, Direzione affari generali e riservati, 1944-1946, b. 75, fasc. "Padova"; il rapporto del Comando dell'arma dei carabinieri reali di Ferrara al Comando generale, 5 settembre 1945, in ACS, *Pcm*, Gabinetto, 1944-1947, b. 3341, fasc. 22692, sfasc. 6.

La rigidità di giudizio espressa nelle sentenze di primo grado esaurisce però presto la propria capacità d'azione: la scelta di un giudizio in due tempi, che contempla la possibilità per l'imputato di ricorrere in appello attraverso una Sezione speciale della Corte di cassazione[33] senza l'attuazione di un'adeguata epurazione della magistratura, la possibilità della componente togata di moderare il giudizio delle corti facendo improprio uso delle proprie competenze professionali[34] e soprattutto — con il passare dei mesi — la forza normativa del limitato orizzonte di giudizio adottato[35] determinano un netto ribaltamento delle condizioni iniziali fino a giungere a un sostanziale azzeramento dei giudizi espressi in primo grado. Si assiste quindi a una paradossale depenalizzazione dei crimini fascisti — i cui esempi più aberranti e offensivi sono ascrivibili ai cavilli giuridici utilizzati dalla magistratura superiore per aggirare le cause ostative di un'amnistia politica e giuridicamente lacunosa, come si dimostra quella licenziata da Togliatti nel 1946[36].

La legislazione speciale adottata per punire i delitti fascisti compiuti fra il settembre 1943 e l'aprile 1945 sul territorio nazionale rimasto sotto il controllo dell'occupante tedesco risulta quindi fallimentare, dato che già nei primi anni cinquanta la maggior parte dei condannati — anche per reati di strage, omicidio e tortura — è rimessa in libertà[37]. Sarebbe però un errore giudicare la giurisprudenza speciale attiva fra il 1945-1947 solo in base ai modesti effetti detentivi, risultato delle compromissioni e delle ingenuità politico-giuridiche dell'epoca. In realtà — al di là della difficoltà tecnica della trasposizione in norme giuridiche della complessa situazione storica dell'Italia durante la seconda guerra mondiale — la funzione delle Corti straordinarie d'assise si estende in termini politici oltre il giudizio sui singoli imputati e assolve nei fatti al ruolo della moderna "giustizia di transizione", ricoprendo la funzione di strumento normalizzatore in un paese ancora soffocato da una guerra civile latente e pervaso dalla diffusa assuefazio-

[33] Si veda art. 16, dllgt. 22 aprile 1945, n. 142. In generale, sull'indirizzo giudiziario intrapreso dalla magistratura superiore in relazione ai crimini di collaborazionismo, si veda Giuliano Vassalli, *La collaborazione col tedesco invasore nella giurisprudenza della Cassazione*, in G. Sabatini, G. Vassalli, *Il collaborazionismo e l'amnistia*, cit.

[34] Faccio qui riferimento alla pratica delle sentenze suicide, meccanismo attraverso cui gli stessi magistrati di merito incaricati di redigere tecnicamente la sentenza, pur non cambiando le decisioni assunte della corte, inserivano motivazioni giuridiche incongruenti con il tipo di condanna applicata all'imputato, determinando in tal modo un sicuro accoglimento in appello dell'annullamento della sentenza per vizio formale e il rinvio a giudizio ad altra corte: cfr. Giuliano Vassalli, *Ancora sentenze suicide*, "La Giustizia penale", 1947, III parte, colonne 345-350.

[35] La scelta adottata dal legislatore di configurare i delitti fascisti compiuti nell'Italia centrosettentrionale fra 8 settembre 1943 e 25 aprile 1945 quali reati di collaborazionismo, inevitabilmente sviliva il valore del crimine autonomo fascista e dava una lettura parziale e subordinata dei confini e delle peculiarità della violenza fascista. Inoltre, dal fatto che i reati di collaborazionismo rientravano nelle norme relative all'aiuto al nemico e, dunque, alla mancata fedeltà allo Stato legittimo in guerra, conseguiva una prospettiva che attribuiva inevitabilmente maggiore gravità ai delitti compiuti ai danni dei partigiani (riconosciuti quali combattenti legittimi) piuttosto che a quelli compiuti ai danni della popolazione inerme. L'assunzione di questa prospettiva giuridica implicava quindi che il giudizio espresso dalle corti risultasse del tutto indipendente da valutazioni sull'illiceità della condotta di guerra adottata dai fascisti, che diveniva elemento rilevante solo nella determinazione di eventuali aggravanti: cfr. G. Vassalli, *La collaborazione col tedesco invasore*, cit., pp. 112-114, 210-215.

[36] L'inadeguatezza formale delle norme di legge chiamate a definire le cause ostative all'applicazione dell'amnistia politica per i delitti fascisti produce infatti una deriva verso un'interpretazione strumentale e faziosa della legge da parte della magistratura superiore, che estende il provvedimento molto al di là delle intenzioni del legislatore: cfr. A. Battaglia, *Giustizia e politica*, cit., pp. 346-351.

[37] Una nota del ministero di Grazia e giustizia specifica che su un totale di 5.594 condannati per collaborazionismo incarcerati, solo 266 risultano ancora detenuti alla data del 31 dicembre 1952: cfr. ministero di Grazia e giustizia a presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi, 21 gennaio 1953, in ACS, *Pcm*, Segreteria particolare del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, b. 1, fasc. 1.

ne della popolazione ad atti quotidiani di violenza sanguinaria[38]. La giustizia legale è, infatti, nell'Italia del 1945, una forma di rieducazione pedagogica della società a forme di governo istituzionali, che gradualmente sottrae il monopolio della violenza ai privati per riconsegnarlo allo Stato legittimo (rappresentato dal nuovo governo democratico), attraverso la drammatizzazione pubblica all'interno dei tribunali del giudizio e della punizione dei responsabili degli eventi di guerra più atroci: ferite ancora fresche indelebilmente impresse nella memoria locale rispetto alla quale la società civile reclama urgentemente "soddisfazione", sia quest'ultima rappresentata dal riconoscimento ufficiale o dalla rivalsa privata. Afferma il ministro di Grazia e giustizia Togliatti nel messaggio inviato alla magistratura il 30 giugno 1945:

> In questo periodo di profondi sconvolgimenti materiali e morali causati dalla tirannide fascista desideriamo tutti, ed è necessario al prestigio del paese, che cessino al più presto tutte le forme illegali di rappresaglie a carico di coloro che tradirono la patria e indussero il paese a un'odiosa schiavitù. A questo scopo, però, dobbiamo dare a tutto il popolo la prova che giustizia severa e sollecita viene compiuta sulla base di una legge. A voi magistrati italiani spetta in modo particolare di dare al paese questa fiducia e di fargli compiere un enorme passo in avanti sulla via della riabilitazione e del ritorno a un ordine democratico. Il legislatore vi ha dato a questo fine la legge necessaria[39].

Anche tale funzione politica ricoperta dalla legislazione speciale del dopoguerra italiano riesce però poco convincente: l'onda lunga della violenza di guerra e la contemporanea giustizia sommaria risultano infatti avere dei tempi assai più lunghi per esaurirsi definitivamente; al contrario appaiono semmai rinfocolate dai contraddittori e paradossali risultati ottenuti attraverso la giustizia legale[40], che inevitabilmente resta invischiata nel secondo grado di giudizio in sterili e il più delle volte pretestuose discussioni di natura giuridica sull'interpretazione tecnica delle norme adottate, non potendo assolvere attraverso il rigido strumento rappresentato dal diritto penale all'ambizioso compito di giustizia politica indebitamente affidatole per mezzo dell'operato dalla magistratura di merito delle Corti speciali.

Afferma infatti nel giugno del 1946 il ministro guardasigilli Togliatti nella relazione presentata al presidente del Consiglio per illustrare le ragioni del decreto di amnistia:

> Giusta e profondamente sentita [è] la necessità di un rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale. La Repubblica, sorta dalla aspirazione al rinnovamento della nostra vita nazionale, non può non dare soddisfazione a questa necessità, presentandosi così fin dai primi suoi passi come il regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani. [...] Non si può dimenticare, poi, che se negli anni passati e particolarmente nel duro periodo dell'invasione tedesca, molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato ai doveri di fedeltà verso lo Stato [...], se molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato i doveri di solidarietà verso i loro connazionali, al rispetto dei diritti politici e civili e delle libertà democratiche, e persino alle più sacrosante leggi della umanità abbandonandosi ad atti abbominevoli [*sic*] di persecuzione e di violenza, nelle circostanze in cui questi fatti sono avvenuti possono però ritrovarsi elementi che attenuano le responsabilità personali[41].

[38] Cfr. Ruti Teitel, *Giustizia di transizione come narrativa liberale*, in Marcello Flores (a cura di), *Storia, verità e giustizia. I crimini del XX secolo*, Milano, Bruno Mondadori, 2001, pp. 262-277.
[39] *Togliatti saluta la Magistratura italiana e invoca il ritorno ad un ordine democratico*, "Unità democratica" (Modena), 1 luglio 1945.
[40] Dopo una prima fase di violenze contro ex fascisti immediatamente successiva alla Liberazione, è possibile identificare un sensibile incremento di tali delitti politici nella prima fase di applicazione dell'amnistia, corrispondente al rilascio di molti imputati condannati anche per crimini aberranti e, nonostante ciò, lasciati liberi di tornare ai propri paesi d'origine, in balia del confronto con i testimoni dei loro delitti o delle stesse vittime: si veda M. Dondi, *La lunga liberazione*, cit.
[41] Relazione di Palmiro Togliatti, ministro guardasigilli, al presidente del Consiglio dei ministri De Gasperi, 22 giugno 1946, "Gazzetta ufficiale", 23 giugno 1944, n. 137.

Di fronte al tangibile fallimento rappresentato dalla giustizia speciale sui delitti fascisti è infatti l'amnistia politica emanata nel 1946 (nonostante le lacune giuridiche che la contraddistinguono) a segnare il vero punto di cesura col passato[42]: la doppia impunità in essa contenuta[43], sia sui delitti fascisti non compresi nelle cause ostative — i quali avrebbero dovuto nelle intenzioni del legislatore fissare il limite di atrocità oltre il quale per etica non era possibile ipotizzare una ridefinizione delle pene — sia sui delitti partigiani commessi fino al 1° luglio 1945 nell'onda lunga della violenza vendicativa della fase insurrezionale, indirizza infatti il paese verso quel reciproco patto di silenzio sui delitti compiuti che contraddistingue in Italia l'agiografica memoria pubblica di lungo periodo sulla violenza degli anni 1943-1947.

L'amnesia che ne consegue all'interno della memoria nazionale si interseca e si rafforza, inoltre, con l'altrettanto paradossale impunità giuridica relativa ai crimini commessi durante le guerre d'aggressione fasciste che caratterizza il dopoguerra italiano[44], determinando meccanismi di rimozione collettiva, la mancanza di un'approfondita analisi e di una seria codificazione della tipologia dei crimini di matrice specificamente fascista e la conseguente trasmissione alla generazione successiva di un ricordo sbiadito e generico in merito ai confini della violenza inflitta e subita in quegli anni; con evidenti rischi di deformazione e indebito uso pubblico della storia del periodo ancora profondamente attuali a oltre sessant'anni di distanza[45].

Toni Rovatti

[42] Decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, *Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari*, "Gazzetta ufficiale", 23 giugno 1944, n. 137. Per una dettagliata analisi degli effetti giudiziari prodotti dall'emanazione del decreto di amnistia, cfr. Mimmo Franzinelli, *L'amnistia Togliatti. 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti*, Milano, Mondadori, 2006.

[43] Cfr. articoli 3 e 4, dp. 22 giugno 1946, n. 4.

[44] Cfr. Filippo Focardi, *I mancati processi ai criminali di guerra italiani*, in Luca Baldissara, Paolo Pezzino (a cura di), *Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra tra diritto e politica*, Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2005, pp. 185-214.

[45] La mancanza di una codificazione rigorosa nella memoria nazionale, almeno degli eventi di violenza di maggiore entità relativi al periodo — a livello storico, a livello politico o a livello giuridico — lascia infatti spazio a ricostruzioni faziose e parziali di ogni tipo che, pur prendendo le mosse da brandelli di memorie private, restano prive di una seria e accurata contestualizzazione di lungo periodo. A titolo di esempio si veda Giampaolo Pansa, *Il sangue dei vinti. Quello che accadde in Italia dopo il 25 aprile 1945*, Milano, Sperling & Kupfer, 2003.

Toni Rovatti, dottoressa di ricerca presso l'Università di Firenze, è attualmente borsista della Scuola superiore di studi di storia contemporanea dell'Insmli (Milano) e sta svolgendo una ricerca sull'occupazione italiana della Slovenia. Ha condotto diversi studi sulla violenza di guerra ai danni dei civili in Italia. Tra le sue pubblicazioni: *Sant'Anna di Stazzema. Storia e memoria della strage dell'agosto 1944*, Roma, DeriveApprodi, 2004; *Fra politiche di violenza e aspirazioni di giustizia. La popolazione civile vittima delle stragi di Monchio e Tavolicci*, Roma, Carocci, 2009.